

Corte di Cassazione II sez. civile – 21 novembre 2006, n. 24673 – Pres. Corona – Rel. Parziale.

**Opposizione a cartella esattoriale - legittimazione passiva dell'amministrazione – artt. 311 e 83 c.p.c. – rappresentante legale dell'ente – art. 23 legge 689/1981 – delega rappresentanza in giudizio**

**Notifica ordinanza-ingiunzione – art. 201 cod. strad. – rilevanza risultanze archivio nazionale veicoli – variazione residenza o domicilio – onere di tempestiva comunicazione – ritardo della pa nell'aggiornamento dati – assenza di responsabilità del cittadino**

*Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative l'autorità che ha emanato il provvedimento può delegare propri funzionari a stare in giudizio, purché la delega provenga da un organo dotato del potere di impegnare l'amministrazione all'esterno.*

*Ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada le notifiche delle violazioni si intendono validamente compiute se effettuate alla residenza, domicilio o sede del soggetto, così come risultanti dai pubblici registri o dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso la direzione generale della M.T.C.T.*

*E' onere dell'interessato effettuare, tempestivamente, la comunicazione della variazione dei dati suddetti, pena l'imputazione a suo carico di eventuali effetti negativi conseguenti alla impossibilità del suo reperimento.*

*Peraltro, ove il cittadino abbia diligentemente adempiuto il suddetto onere, non può rispondere di tali effetti negativi, quando essi siano riconducibili all'inefficienza della pubblica amministrazione nell'aggiornamento dei relativi archivi.*